Art. 181 Modo di procedere

1 Il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, ordinare un'ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.

2 Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all'ispezione.

3 L'ispezione si svolge in tribunale se l'oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.